

Sereni, consapevoli, forti

L'inizio del nuovo anno, ci induce a riflettere su quello che è accaduto nel 2008 per ciò che attiene alla Sicurezza e su quello che sarà necessario fare in questo nuovo anno per difendere al meglio diritti ed interessi sia dei cittadini, per i quali quella Sicurezza è solo uno dei diritti più importanti, sia dei lavoratori per i quali, come per noi, la stessa Sicurezza non è solo un diritto fondamentale, ma anche un dovere gravoso e imprescindibile.

E per prima cosa, dunque, abbiamo l'obbligo di domandarci se noi del Siulp ci siamo meritati quel "sereno Natale" che tante volte abbiamo letto e scritto nei biglietti e cartoncini augurali oltre che, negli ultimi anni, negli sms e nei messaggi e-mail.

La risposta è senz'altro positiva: un costante ed impegnativo lavoro ci ha consentito prima di tutto di ascoltare con la dovuta attenzione tutte le

istanze che provenivano dai colleghi, sia direttamente che per il tramite insostituibile dalle strutture territoriali Siulp, per poi operarne una non semplice sintesi da portare all'attenzione di Governo ed Amministrazione della pubblica sicurezza in un confronto che non di rado ha assunto toni accesi per divenire in alcuni casi scontro vero e proprio.

È vero c'è una crisi finanziaria internazionale che in Italia rischia di diventare anche una crisi economica e nessuno, meglio di noi che siamo un sindacato di ispirazione confederale, sa di possedere la maturità e la consapevolezza necessarie a sollecitare nella categoria rappresentata, il doveroso senso di responsabilità che conduce a modulare le proprie rivendicazioni tenendo conto della situazione obiettiva dell'intero mondo del lavoro e del Paese nel suo complesso.

Non ci sono sfuggiti, tuttavia, i momenti in cui si è assistito ad arretramenti delle conquiste dei lavoratori assolutamente inaccettabili in un settore come il nostro che è caratterizzato da una specificità che non può essere riconosciuta solo a parole dal politico di turno, che regolarmente diventa ancora più bravo, sempre a parole, quando si trova all'opposizione.

In particolare, limitandoci a questo esempio, non potevamo accettare, e non abbiamo accettato, la decurtazione stipendiale sui primi dieci giorni di assenza per malattia che ha visto accomunare a noi tutte le altre categorie di pubblici dipendenti che, in comune con noi hanno solo il datore di lavoro, cioè lo Stato.

Troppo diversi sono i doveri, le responsabilità, le caratteristiche professionali e d'impiego per poter accomunare il lavoratore della Sicurezza a tutti gli altri. Tanto che lo stesso le-

gislatore, per regolare il nostro rapporto d'impiego, ha dettato norme molto differenti rispetto a quelle di tutti gli altri pubblici dipendenti.

Non è stato semplice ed è costato non poco. Ma anche questa ingiustizia, grazie al nostro vigile ed incessante impegno, è stata sanata per legge dal 1° gennaio 2009. I sei mesi precedenti risulteranno "coperti", grazie alla nostra capacità contrattuale, per cui nessun poliziotto avrà decurtazioni sulla malattia.

E anche qui ci sentiamo sereni: un tangibile aumento dell'assegno di funzione per il ruolo di base, l'abbassamento dell'età necessaria per accedere alla seconda fascia da 29 a 27 anni e l'introduzione di una terza fascia con un nuovo importo rivalutato rispetto a quello previsto per i 27 anni, sono risultati per i quali da tempo il Siulp era impegnato e di cui, insieme alle somme destinate al fondo incentivante, alla rivalutazione dello straordinario e del buono pasto oltre che al rinnovo del quadriennio normativo, in vista del prossimo rinnovo del biennio economico nell'attuale quadro finanziario, ci riteniamo soddisfatti.

Molte sono le sfide che ci attendono in questo anno che sta per entrare, ma le affronteremo forti della crescita di consenso che i poliziotti hanno attribuito al Sindacato di Polizia in generale e al Siulp in particolare, invertendo così, la preoccupante tendenza manifestatasi lo scorso anno, il che a nostro modo di vedere, ad oggi, premia la scelta di consolidare il cartello sindacale.

Siamo forti, quindi, della crescita di consenso del Siulp, che riconosce quest'anno la tendenza consolidata, che ci ha fatto nascere per primi, restando ancora oggi in assoluto il primo tra i Sindacati della Sicurezza.

Felice Romano

Coda contrattuale 2006/2007: siglata la preintesa

Dopo gli incontri ad oltranza al Ministero della Funzione Pubblica tra le delegazioni delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari del Comparto Sicurezza e Difesa e la delegazione di parte pubblica alla presenza del Ministro Brunetta, nella tarda serata del 18 dicembre è stata siglata la preintesa per la cosiddetta coda contrattuale relativa al biennio economico 2006-07.

L'accordo formale sarà firmato presumibilmente in questo mese di gennaio 2009, dopo aver terminato i lavori sulla parte normativa del contratto e distribuirà circa 280 milioni di euro stanziati dalle precedenti Leggi Finanziarie per la cosiddetta coda.

Siamo soddisfatti per il recepimento, nella preintesa, di alcuni dei punti più importanti: il riallineamento ed integrazione dell'assegno di funzione per il ruolo degli agenti ed assistenti - una delle voci stipendiali di maggior peso nella busta paga dei colleghi - per circa 781 euro lordi

annui, per la fascia dei 29 anni.

Recepito anche le richieste di incremento della misura oraria dello straordinario e del buono pasto; infatti dal 1° dicembre 2008 l'ora di straordinario sarà remunerata con un incremento di 1,50 euro e il buono pasto passerà a 7,00 euro dal 1° gennaio 2009.

Particolare soddisfazione inoltre esprimiamo per l'anticipazione del riconoscimento dell'assegno di funzione che fino ad oggi veniva percepito dopo i 29 anni di servizio, da oggi invece sarà incassato dopo i 27 anni, inoltre è stata creata una terza fascia per l'assegno di funzione fissata a 32 anni di servizio che avrà un ulteriore incremento del 15% rispetto all'attuale fascia dei 29 anni; un innegabile riconoscimento di una battaglia storica del sindacato che si traduce oltre che in un immediato beneficio economico, anche sul piano del gettito previdenziale.

Nella preintesa è previsto il pagamento degli arretrati, per

l'indennità pensionabile da settembre 2007 a gennaio 2008.

Dopo il vespaio di polemiche sollevato dal c.d. Legge Brunetta per le decurtazioni per malattia al personale del Comparto Sicurezza e Difesa, la preintesa siglata ieri sana in via definitiva con lo stanziamento di 4,5 milioni di euro, le decurtazioni stipendiali operate da giugno 2008 a dicembre 2008.

È stato accantonato tra l'altro un congruo finanziamento per la produttività 2008 e 2009.

Alla soddisfazione per la definizione dei lavori per la coda contrattuale per la sola parte economica, possiamo aggiungere la richiesta di impegno da parte del Governo per il Comparto, ribadita dal Ministro Brunetta, con l'impegno ad aprire il tavolo contrattuale per il rinnovo del biennio economico 2008/2009 e la delega sul riordino delle carriere, punti per i quali in più occasioni è stata ribadita l'imprescindibilità.

Come accedere agli atti in caso di sinistro stradale

Pagina 2

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati

Pagina 3

Come accedere agli atti in caso di sinistro stradale

Contraenti, assicurati e danneggiati possono accedere agli atti in possesso delle compagnie assicurative relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Lo spiega un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, il n.191/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso ed in vigore dal prossimo 24 dicembre. Secondo il nuovo regolamento si potranno richiedere tutti gli atti contenuti nel fascicolo di sinistro, cioè le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento, il rapporto delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni dei testimoni (private, però, dei loro riferimenti anagrafici), le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate e le quietanze di liquidazione. Non si potranno, invece, chiedere le perizie medico-legali su persone diverse dal richiedente, oppure accedere ai dati di terzi contenuti negli atti, salvo in casi di provata indispensabilità; mentre solo chi è un familiare, o ha un interesse proprio, oppure agisce a tutela dell'interessato potrà avere accesso agli atti che concernono persone decedute. Per accedere agli atti bisogna mandare una raccomandata con rice-

vuta di ritorno od un fax con rapporto di trasmissione alla sede legale o alla direzione generale dell'assicurazione, oppure all'ufficio incaricato della liquidazione, od al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto od al quale quest'ultimo è stato assegnato. Volendo, si potrebbe anche consegnare la richiesta a mano, purché il destinatario rilasci una ricevuta. La domanda deve contenere gli estremi dell'atto richiesto o degli elementi necessari per farlo individuare dall'assicurazione, la spiegazione circa l'interesse personale e concreto del richiedente ed una fotocopia di un documento di riconoscimento (se si tratta di un rappresentante, ci vuole la delega firmata dall'interessato e la fotocopia del documento di entrambe).

Per richieste avanzate da una persona giuridica, un ente od un'associazione, il firmatario deve essere la persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. L'assicurazione deve dare una risposta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con ricevuta, indicando il responsabile dell'ufficio cui è stato assegnato il sinistro, il luogo in cui è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo (minimo due settimane) concesso per

visionare gli atti ed estrarne copia. Comunque il tutto dovrà concludersi entro due mesi dalla ricezione della domanda. In caso la domanda fosse incompleta, l'assicurazione è obbligata a comunicarlo all'interessato entro 15 giorni (sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con ricevuta) ed a sospenderla fino al nuovo rinvio corretto. Ogni rifiuto o limitazione all'accesso deve essere comunicato per scritto e motivato. Eventuali reclami possono essere inoltrati all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che deve pronunciarsi entro un mese dalla loro ricezione. Il DM prevede, inoltre, che, nelle procedure di risarcimento diretto, la richiesta venga subito trasmessa dall'assicurazione all'impresa che gestisce il danno, informandone il richiedente. Infine, ricordiamo che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato quan-

do siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Ci sono dei tempi specificati nel regolamento dopo i quali può essere presentata domanda di accesso agli atti e cioè decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro, oppure quando si riceve comunicazione di quanto offerto per il risarcimento o dei motivi per i quali l'assicurazione non vuole risarcire. In quest'ultimo caso, il DM precisa che per danni a cose e se è stato fatto il CID, devono passare 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, senza CID e sempre per danni a cose devono trascorrere 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, mentre, in caso di lesioni personali o morte, la richiesta si può fare dopo 90 giorni.

(DM Sviluppo Economico n.191/2998 - GU n. 287 del 9.12.2008).

L'Acquisto solidale

È recessione. Al di là degli strilli dei giornali, lo capiamo dai continui aumenti dei prezzi e dal reddito che, invece, resta fermo.

La globalizzazione rende difficile ogni soluzione.

È il momento di un approccio più critico e consapevole del mercato.

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto senza scopo di lucro.

La loro attività è informata su principi di equità e di solidarietà.

I criteri per la scelta dei fornitori sono la qualità, il lavoro, l'ambiente, il prezzo.

La rilevanza dei g.a.s. è stata recentemente riconosciuta anche all'interno della finanziaria del 2008, dai commi 266 a 268, che ha previsto disposizioni fiscali di favore.

La finanziaria ha definito i g.a.s. quali associazioni non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sensibilità ambientale.

Pertanto, le attività svolte dai gruppi nei confronti dei propri aderenti non si considerano commerciali né agli effetti dell'i.v.a. e né agli effetti dell'imposizione diretta.

Attraverso i g.a.s., il consumatore, può rivolgersi al mercato interloquendo direttamente con i produttori, con un vantaggio economico reciproco.

Il consumatore può acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più basso ed il produttore può ricavare utili maggiori rispetto alla grande distribuzione.

Si ha l'opportunità di privilegiare i prodotti locali, gli alimenti da agricoltura biologica od equivalenti, i prodotti con imballaggi a rendere.

Il gruppo nasce da un'istanza di democratizzazione dell'economia locale, di legittimazione di una economia

non mercantile, di una alternativa al modello consumistico imperante, praticabile da subito.

Le scelte di consumo possono sostenere un tipo di produzione e, quindi, sull'offerta delle imprese.

Il "consumo critico" è una precisa scelta politica.

Nel momento in cui si effettuano acquisti, si compie una scelta politica se si preferiscono prodotti "leggeri" (pochi imballaggi), "vicini" (a basso impatto ambientale), "sani" (prodotti bio, di stagione) e "giusti" (prodotti in condizioni sociali, sindacali, sanitarie e ambientali eque e "giuste").

La costituzione dei gruppi è promossa da soggetti differenti, si va dal gruppo di persone, alle associazioni culturali, ai centri sociali, partiti, movimenti politici, colleghi di lavoro, associazioni ambientaliste e di volontariato, istituzioni pubbliche locali.

Parlando dell'idea di acquisti collettivi nel proprio giro di conoscenze, trovando altri interessati, si forma il gruppo.

Insieme ci si occupa di ricercare nella zona i piccoli produttori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, di raccogliere gli ordini tra chi aderisce, di acquistare i prodotti e distribuirli.

La forma organizzativa più semplice è certamente quella "informale", fondata sulla "libertà associativa" tra cittadini garantita dagli articoli 17 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Alcuni gruppi, soprattutto se di dimensioni significative e per avere maggiore visibilità sul territorio, si strutturano in associazione, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Solo queste ultime, però, possono godere dei vantaggi fiscali previsti nella legge finanziaria.

antoniovito.carnevale@poliziadistato.it

Ausiliaria

La Corte costituzionale con .Ord. 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), n. 122 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo.

Invero, le questioni proposte - la prima delle quali è analoga a quella già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 387 del 2002 - sono formulate in via alternativa. Inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall'altro, mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi ta-

li da compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative al collocamento in ausiliaria; conseguentemente, non è univoco il riferimento all'asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto il rimettente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo.

Infortunati "in itinere" e vittime del dovere

Il Consiglio di Stato Sez. VI, con Sent. n. 4627 del 04 settembre 2007 L. 3 giugno 1981, n. 308, art. 6 ha statuito che Poiché l'art. 6, comma 1, L. n. 308/1981 stabilisce che la speciale elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del pubblico dipendente sia diretta conseguenza di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è di tutta evidenza che essa, in tal modo, ha inteso disporre che le ferite o le lesioni che hanno causato la morte devono essere effetto diretto dell'attività di servizio del dipendente o in stretta connessione con esso.

Ne consegue che, la suddetta norma, non può essere invocata dal coniuge dell'agente della Polizia di Stato che sia deceduto in occasione di un incidente aereo mentre rientrava.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati

Sono pervenute in Segreteria richieste di informazioni per l'attribuzione del bonus straordinario per le famiglie. A beneficio di tutti coloro (pochi) che potrebbero usufruire di tale bonus, si riporta, stralcio dell'art 1 del decreto legge 185 che prevede l'attribuzione del beneficio di cui all'oggetto.

La norma è finalizzata ad attribuire, per il solo anno 2009, un beneficio economico alle famiglie a basso reddito mediante l'attribuzione di un importo determinato in relazione al numero dei componenti della famiglia ed all'ammontare del reddito complessivo.

Il reddito complessivo familiare è costituito, per espressa previsione normativa, dalla somma dei redditi complessivi IRPEF di ciascun familiare, con la precisazione che dal dettato normativo emerge che tali redditi sono assunti al lordo del reddito derivante dal possesso dell'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze. (Questo significa che l'abitazione principale, per la determinazione del reddito imponibile, è da considerare)

Per la composizione della famiglia

si tiene conto del richiedente il beneficio, del coniuge anche se non a carico fiscalmente, dei figli e degli altri familiari a carico anche con riferimento ai componenti del nucleo portatori di handicap.

Sono destinatari del beneficio i nuclei familiari i cui componenti, residenti e non titolari di partita IVA, sono esclusivamente titolari, nell'anno 2008, di reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione, di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge anche se non a carico, nonché fondiari esclusivamente in aggiunta con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1, ovvero in alternativa al periodo d'imposta 2008:

- euro 200 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000;

- euro 300 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000;

- euro 450 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000;

- euro 500 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000;

- euro 600 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000;

- euro 1.000 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000;

- euro 1.000 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del testo unico qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000.

Sono interessate, pertanto, le famiglie che hanno un reddito complessivo inferiore a 22.000 Euro e quelle, se vi è un portatore di handicap, che hanno un reddito inferiore a 35.000 Euro

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e sarà erogato dai sostituti

d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altro trattamento, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, nella quale è autocertificato il possesso dei requisiti di legge.

La richiesta è presentata:

qualora riferita al periodo d'imposta 2007, entro il 31 gennaio 2009 al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici i quali erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009.

qualora riferita al periodo d'imposta 2008, entro il 31 marzo 2009, al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici, i quali erogano il beneficio spettante rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2009.

In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta la richiesta può essere presentata:

qualora riferita al periodo d'imposta 2007, telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2009;

qualora riferita al periodo d'imposta 2008:

telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione;

con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

Le Segreterie Provinciali SIULP, per il tramite del servizio di assistenza fiscale del Siulp di Bari, garantiranno la consueta assistenza a tutti gli iscritti e, se destinatari del beneficio, anche ai loro congiunti.

G. IAFFALDANO

Detenzione di materiale pedopornografico

La Cass. pen. Sez. III, con sentenza (ud. 09-10-2008) 19-11-2008, n. 43189 ha confermato la sentenza del 16 marzo del 2007 della Corte d'appello di Perugia, confermativa a sua volta di quella resa dal tribunale di Terni il 23 ottobre del 2007, con cui T.A. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del delitto di cui all'art. 600 quater c.p. per essersi procurato per via telematica materiale pedopornografico. La Suprema Corte ha statuito il principio che Integra il delitto di cui all'articolo 600 quater codice penale il soggetto che si procura per via telematica materiale pedopornografico ottenuto mediante lo sfruttamento dei minori. Secondo la Cassazione, infatti, le condotte oggi contemplate (procurarsi o detenere) non integrano due diverse ipotesi di reato, ma rappresentano distinte modalità di perpetrazione del medesimo reato, essendo escluso tra di esse il concorso formale.

Nel caso preso in esame, la Cassazione ha rilevato che "L'unica incertezza, come dianzi evidenziato, riguarda la modalità del procacciamento, ma trattasi di lacuna fattuale che non esclude la responsabilità del ricorrente. Questi non si è limitato a consultare via internet materiale pedopornografico, ma lo ha acquisito scaricandolo e conservandolo sul proprio computer o su floppy disk, tanto è vero che detto materiale è stato acquisi-

to in copia agli atti."

Infatti, prosegue la Cassazione, "il fatto che il prevenuto, per motivi di sicurezza propria, abbia installato sul proprio computer un programma di cancellazione automatica che interveniva ad intervalli di un'ora non esclude ma avvalorava la sua responsabilità, posto che comunque aveva il tempo di scaricare le immagini che intendeva conservare su supporti esterni, prima che fossero automaticamente cancellate le immagini che sono state effettivamente scaricate e conservate".

Procedimento penale ed azione disciplinare

La pendenza di un procedimento penale giustifica il mancato avvio dell'azione disciplinare, nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato, fino alla definizione del procedimento stesso.

Infatti, l'art. 11 del D.P.R. n. 737/1981 dispone che nel caso in cui l'appartenente all'Amministrazione di pubblica sicurezza venga sottoposto, per i medesimi fatti, sia a procedimento disciplinare che a quello penale, il primo si deve sospendere fino alla definizione del secondo con sentenza passata in giudicato; ne consegue, quindi, che la pendenza di un procedimento penale per fatti che coinvolgono, comunque, tale soggetto, anche se non nella veste di indagato o di imputato, giustificano pienamente il mancato avvio dell'azione disciplinare.

Ricongiungimento familiare

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sollevata con riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un "trasferimento d'autorità"; dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status.

"Orbene, il ricongiungimento è diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Sicché, tenuto conto del complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli effetti che la norma produce sul buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi ragionevole la scelta del legislatore".

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE

Per comprendere quanto certi tempi di conservazione siano rilevanti è opportuno fare riferimento all'ambito fiscale. Con l'avvertenza che, per il pagamento di alcuni tributi - le imposte sui redditi, l'Iva e l'Ici, ad esempio - è bene prolungare di due anni il tempo previsto per la loro conservazione, considerato che spesso vengono prorogati i termini per il relativo controllo.

Per i contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie previste dalla legge 289/2002 (Finanziaria 2003) i termini per l'accertamento, di cui ai Dpr 600/73 e 633/72, sono stati prorogati di due anni.

A partire dall'anno 2003 si applicano i normali termini di accertamento. Gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il 31 dicembre 2008 è dunque scaduto il termine per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che avevano presentato nei termini, nell'anno 2004, la dichiarazione dei redditi, dell'Iva o dell'Irap, modello Unico 2004 compreso. Per le dichiarazioni relative all'anno 2008, da presentare nel 2009, i termini per l'accertamento scadranno il 31 dicembre 2013.

Le cartelle di pagamento

Sono diversi i termini di scadenza previsti, a pena di decadenza, per la notifica delle cartelle di pagamento. L'agente della riscossione, infatti, notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termi-

ne per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata (Dpr 600/73);

- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dal Dpr 600/73;

- del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Crediti tributari

Per i crediti tributari si applica la prescrizione ordinaria decennale dalla data di iscrizione a ruolo. In tema di rimborsi delle imposte dirette, le imposte pagate in più, che risultano dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 (Irpef e Irpeg), vanno rimborsate ai contribuenti, senza tenere conto del limite decennale di prescrizione (legge 350/2003).

Contravvenzioni

Un altro campo nevralgico è quello delle multe. Le ricevute dei pagamenti per contravvenzioni stradali vanno conservate per cinque anni. Perché, spiega la sentenza 5828/2005 della Corte di cassazione, è questo il tempo necessario perché cadano in prescrizione i crediti per le sanzioni inflitte in base all'articolo 209 del Codice della strada.

Schema procedimento disciplinare

Si deve considerare non adatto da illegittimità il comportamento del Dirigente di un Compartimento, al quale apparteneva un dipendente della Polizia di Stato sottoposto a procedimento disciplinare che, nel dare avvio al procedimento stesso abbia dato giustificazioni della scelta di impostarlo secondo lo schema di cui all'art. 19, D.P.R. n. 737/1981, anziché in quello di cui all'art. 18, essendo data, la differenza fra i due schemi procedurali, dal fatto che solo quello disciplinato dall'art. 19 può portare all'adozione di sanzioni più gravi. Così agendo, infatti, il Dirigente non ha proposto l'applicazione di una sanzione, nei confronti del dipendente, ma ha giustificato una scelta, riguardo alla quale è competente, sull'impostazione del procedimento, evidenziando che in base alla prima valutazione (di sua competenza), non si poteva escludere la necessità di concludere il procedimento, ove il dipendente fosse risultato responsabile, con una sanzione anche della massima gravità.

Domanda di trasferimento di sede sezioni P.G.

(Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 71 del 18 gennaio 2007). Inapplicabilità dell'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 L. 10 marzo 1987, n. 100, art. 1. L'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003, secondo cui "L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede", pur avendo natura interpretativa e quindi retroattiva, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa.

Sicurezza e Comparto Difesa Trattamento economico e progressione

(Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 3256 del 27 giugno 2008). L. 8 agosto 1990, n. 231, art. 5 L.

1 aprile 1981, n. 121, art. 43.

Si deve ritenere che la norma sancita dall'art. 43, commi 22 e 23, della L. n. 121/1981 (secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente superiore) e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA. dall'art. 5 della L. n. 231/1990, in quanto aventi carattere speciale, non possono essere interpretate come meccanismo di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal peculiare regime giuridico della dirigenza. Tale particolare meccanismo di rinvio, infatti, si traduce in uno specifico beneficio di categoria non rientrante nella normale progressione economica del personale non dirigente.

Regioni e Utilizzo delle Forze di Polizia

La Corte cost. con Sent. 06-10-2006 (ud. del 20-06-2006), n. 322 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 22 febbraio 2005, n. 13, Regione Basilicata - ai sensi del quale la Regione provvede a "organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza" - limitatamente alle parole "unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza".

Infatti, la disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) - in base al quale la Regione può avvalersi delle Forze

di Polizia dello Stato "in caso di riconosciuta e urgente necessità", previa richiesta "all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze" - viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti.

Perequazione pensioni

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 290 del 12 Dicembre 2008 è stato pubblicato il Decreto 20 novembre 2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente l'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il provvedimento, atteso che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2008; considerato che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a + 3,3 dal 1° gennaio 2009, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo, stabilisce che le percentuali di variazione per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove completa, e sulla pensione.



In concomitanza con l'apertura del nuovo anno accademico, l'Università Telematica Pegaso si pregia di comunicare che, a tutti gli appartenenti al SIULP è accordata una tariffa assolutamente speciale per le rette annuali di iscrizione ai corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze dell'Educazione e della formazione: Euro 1.700,00

La nuova collaborazione è sancita dall'istituzione di un Master che può sicuramente intrinsecamente l'interesse di molti affiliati:

Trattasi di un Master di I Livello in Filosofia e Storia del Diritto; in sigla: Master 3 (1625 ore 65 cfu) del costo di Euro 800,00 e con Termine di iscrizione 16 Gennaio 2009

Il Master è riservato, principalmente, a laureati in Scienze dell'Amministrazione, Curriculum Operatore Giudiziario (Classe 19 D.M. 509/99), che vogliono approfondire e completare le conoscenze e le competenze in merito alla Filosofia e alla Storia del Diritto.

Il conseguimento del titolo comporta l'acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) che potranno essere riconosciuti nei corsi di Laurea della Università Pegaso

I titoli rilasciati dall'Università Telematica Pegaso sono equipollenti a quelli di qualsiasi altra università tradizionale!

In più, offriamo tutti i vantaggi connessi all'utilizzo sistematico delle modalità di apprendimento e-learning, impostate secondo i criteri propri della FAD (Formazione a Distanza):

- il corso è sempre on-line; l'utente, disponendo di credenziali personali, può accedere 24 ore su 24. Non ci sono più vincoli di orario o di presenza; si studia quando e dove si vuole;

- l'utente non sopporta alcun onere per l'acquisto dei libri di testo; tutto il materiale didattico necessario (testi scritti, diapositive, filmati delle lezioni) è disponibile on-line;

- la preparazione è costantemente monitorata con test e prove on-line;

- ci si reca all'Università solo per sostenere gli esami;

- ogni studente viene seguito da un tutor esperto dei contenuti della specifica disciplina e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line; tramite chat e forum, è sempre in contatto con tutti gli altri iscritti e con il docente della disciplina che sta studiando.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la tua segreteria provinciale del SIULP.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 14

N. 1 - 1 Gennaio 2009
N. 2 - 15 Gennaio 2009

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
**GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:
F. ROMANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.